

**CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 22.01.2004**  
**TRA COMUNE DI GALATINA E COMUNE DI GALLIPOLI**  
**PER L'UTILIZZO TEMPORANEO E PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE**

L'anno **duemilaventidue (2022)** il giorno \_\_\_\_ del mese di **maggio**,

**tra**

il **COMUNE DI GALLIPOLI (C.F. 82000090751)**, rappresentato in questo atto dal Dirigente Responsabile Risorse Umane, dott. Alessandro Caggiula, a ciò autorizzato con deliberazione di Giunta comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, di seguito indicato anche come "*ENTE UTILIZZATORE*";

**e**

il **COMUNE DI GALATINA (C.F. 80008170757)**, rappresentato in questo atto dal Dirigente della Direzione Affari Generali e Avvocatura, avv. Elvira Anna Pasanisi, a ciò autorizzata con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, di seguito indicato anche come "*ENTE DI APPARTENENZA*";

**premessso**

- che, in data 19.08.2021, in attuazione delle rispettive deliberazioni di G.C. n. 246/2021 e n. 222/2021, i Comuni di Gallipoli e di Galatina hanno sottoscritto apposita convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 per l'utilizzo condiviso del dott. Stefano Linciano (dipendente del Comune di Galatina, cat. D e profilo professionale "*Specialista Amministrativo*"), per n. 12 ore settimanali nell'ambito dell'orario di lavoro d'obbligo, con decorrenza dal 01.09.2021 e per la durata di sei mesi, salvo proroga e/o revoca anticipata;
- che, in esecuzione delle rispettive deliberazioni di Giunta Comunale n. 49/2022 e n. 45/2022, i Comuni di Gallipoli e di Galatina hanno convenuto la proroga per mesi due (2) della convenzione conclusa ex art. 14 CCNL 22/01/2004, con riduzione a n. 9 ore settimanali della prestazione lavorativa resa dal suddetto funzionario in favore dell'ente utilizzatore, salvo proroga o recesso anticipato;
- che il Sindaco del Comune di Gallipoli, con nota prot. n. 0026943 del 29/04/2022 (assunta al protocollo comunale con il n. 0020046 del 02/05/2022) ha formulato istanza di rinnovo della convenzione suddetta per l'utilizzo congiunto del dott. Stefano Linciano (in scadenza al 30/04/2022), per n. 3 (tre) ore settimanali e per la durata di mesi tre;
- che il Sindaco del Comune di Galatina, con nota prot. n. 0020319 del 02/05/2022, ha comunicato la disponibilità al rinnovo della convenzione nei termini di cui innanzi, a decorrere da maggio 2022 e per la durata di tre mesi;

- che il rinnovo della convenzione in parola è stato autorizzato dal Comune di Gallipoli con deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e dal Comune di Galatina con deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

tanto premesso,

**si conviene**

quanto appresso.

#### **ART. 1 – OGGETTO E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE COINVOLTO.**

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 14, comma 1, del CCNL Comparto Regioni - Enti locali del 22 gennaio 2004, disciplina i rapporti tra il Comune di Gallipoli e il Comune di Galatina ai fini dell'impiego presso il Comune di Gallipoli – per un periodo predeterminato e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo pari a n. 3 (tre) ore settimanali – del dott. Stefano Linciano, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Galatina, inquadrato nella categoria D (p.e. D1) con il profilo professionale di *Specialista amministrativo*.

Il presente atto, pertanto, è stipulato ai sensi e per gli effetti della detta norma contrattuale al fine di regolare tra il Comune di Galatina e il Comune di Gallipoli le modalità di gestione del rapporto di lavoro con il dipendente suddetto e la ripartizione dei connessi oneri economici.

#### **ART. 2 – FINALITÀ.**

La presente convenzione costituisce uno strumento sinergico mediante cui i due enti interessati intendono conseguire la migliore realizzazione dei servizi istituzionali propri e una economica gestione delle risorse umane.

Tale strumento gestionale deve tendere, in ogni caso, a garantire, oltre all'economicità, anche l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa di entrambi gli Enti, secondo principi di professionalità e responsabilità.

#### **ART. 3 – TIPOLOGIA E GESTIONE DEL RAPPORTO.**

Il temporaneo utilizzo a tempo parziale presso il Comune di Gallipoli del dipendente interessato è attuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, del CCNL 22.01.2004; esso, pertanto, non dà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente con il Comune di Galatina, ente di appartenenza, né dà luogo all'instaurazione di un rapporto di lavoro, seppur parziale, con il Comune di Gallipoli.

Per tutta la durata della convenzione, pertanto, il personale coinvolto resta giuridicamente dipendente dell'ente di appartenenza, mentre il rapporto di subordinazione che si instaura con il

Comune di Gallipoli attiene soltanto al suo impiego funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultimo.

Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

#### **ART. 4 – DURATA E TIPOLOGIA DELLA CONVENZIONE.**

L'utilizzo parziale del personale interessato presso l'ente utilizzatore avrà decorrenza dalla data del 3 maggio 2022 e durata pari a mesi tre (3), salvo proroga da convenirsi espressamente tra gli enti.

Ciascun Ente potrà, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto convenzionale con apposita deliberazione e formale comunicazione con le modalità stabilite nel successivo art. 11.

È sempre ammessa la rinuncia da parte del dipendente interessato.

Ove non intervenga un diverso accordo nel corso della sua durata, l'utilizzazione è a tempo parziale. Il dipendente è perciò tenuto al completamento del suo intero orario settimanale di lavoro pari a 36 ore, di cui 3 (tre) ore presso il Comune di Gallipoli, fatte salve le interruzioni della prestazione lavorativa per ferie, malattia o per permessi retribuiti stabiliti dalla normativa di comparto.

La prestazione lavorativa dovrà essere effettuata nei rispettivi comuni secondo il calendario condiviso dai responsabili di struttura afferente al dipendente.

#### **ART. 5 – COLLOCAZIONE ORGANICA.**

La titolarità del rapporto di lavoro è conservata dal Comune di Galatina, cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi, congedo, aspettative, adempimenti ex D. Lgs. n. 196/2003 – GDPR UE), la cui fruizione sarà comunicata dall'interessato all'ente di assegnazione per quanto di competenza.

In relazione a tale posizione lavorativa e funzionale il Comune di Gallipoli ha facoltà di conferire al dipendente in convenzione ogni ulteriore incarico con essa compatibile e senza ulteriori oneri a carico del Comune di Galatina.

#### **ART. 6 – ONERI FINANZIARI E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE.**

Il trattamento economico lordo in atto e gli oneri contributivi sullo stesso ricadenti già in godimento saranno corrisposti per intero dal Comune di Galatina, ivi compreso il complessivo onere ricadente a carico del Comune di Gallipoli. Pertanto, per il periodo di impiego del dipendente il trattamento economico spettante sarà anticipato dal Comune di Galatina e ad esso rimborsato dall'ente utilizzatore.

Il Comune utilizzatore provvederà a rimborsare all'ente di appartenenza gli oneri a proprio carico, ovvero la quota di retribuzione fissa e continuativa in godimento al dipendente, corrispondente alla posizione economica D1, per la parte dell'orario d'obbligo espletato presso il Comune di Gallipoli, oltre i relativi oneri contributivi e riflessi, entro e non oltre il quinto giorno di ogni mese successivo alla prestazione resa e comunque non oltre cinque giorni dalla trasmissione del rendiconto delle spese anticipate dal Comune di Galatina.

Eventuali ulteriori compensi accessori spettanti al dipendente in relazione all'attività lavorativa prestata presso il Comune di Gallipoli (es. lavoro straordinario, premi di produttività, ecc.) saranno direttamente erogati dal predetto Comune, che provvederà, altresì, alla cura dei relativi adempimenti previdenziali e fiscali.

#### **ART. 7 – AMBITO TERRITORIALE**

L'ambito territoriale di attuazione della presente è individuato nel territorio dei comuni sottoscrittori dello stesso.

Conseguentemente, ogni riferimento alla competenza territoriale si intende esteso ai territori dei comuni sottoscrittori del presente accordo.

Il dipendente impegnato in servizio sul territorio interessato dalla presente convenzione risponde, di volta in volta, al responsabile apicale della sua gestione presso il Comune in cui si trova ad operare.

#### **ART. 8 – IMPEGNI DI CARATTERE GENERALE DEI COMUNI.**

Ciascuno degli enti partecipanti al presente accordo si impegna ad organizzare la propria struttura interna in modo tale da poter garantire l'attuazione dell'accordo stesso, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali relative ai compiti assegnati.

Il Comune di Gallipoli si impegna a stanziare le somme, nella misura necessaria, per far fronte agli oneri che verranno assunti, con la sottoscrizione della presente.

#### **Art. 9 – VERIFICHE INERENTI ALLA CONVENZIONE.**

Le Amministrazioni interessate definiscono sistemi, strumenti e modalità per la verifica dell'efficacia della presente Convenzione, in relazione alle finalità della stessa. Le verifiche ineriscono, in particolare, alle modalità di gestione del personale utilizzato.

#### **Art. 10 – REVISIONI E POSSIBILI ESTENSIONI TEMPORALI DELLA CONVENZIONE.**

Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti e dei profili esecutivi della presente convenzione in prossimità della scadenza, al fine di valutare:

- a) il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza;

- b) una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativo da parte degli organi competenti dell'Amministrazione stessa.

La presente convenzione può essere prorogata, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

#### **Art. 11 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE.**

La convenzione potrà essere risolta nei seguenti casi:

- per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per scadenza della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;
- quando l'Ente utilizzatore non ottemperi, ad intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti;

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinati all'osservanza del periodo di preavviso, a mezzo pec, di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

#### **Art. 12 – MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione.

Parimenti, con bonaria composizione dovranno essere risolte eventuali divergenze interpretative relative all'applicazione del nuovo CCNL Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, anche a seguito di eventuali interventi chiarificatori in merito all'applicazione del presente istituto contrattuale.

#### **Art. 13 – NORME DI RINVIO.**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti locali.

#### **Letto, approvato e sottoscritto**

Gallipoli/Galatina, lì data sottoscrizione digitale

Per il Comune di Gallipoli     dott. Alessandro Caggiula \_\_\_\_\_

Per il Comune di Galatina     avv. Elvira Anna Pasanisi \_\_\_\_\_